

**Comune di**  
**Monchio delle Corti**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI DI ASSESSORATO**

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 61 DEL 29.11.2004**
- **RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA 27.12.2004 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.**

## **ART.1**

Ciascun Assessore Comunale può essere coadiuvato nella sua attività da una specifica commissione.

Con il presente regolamento il Consiglio Comunale di Monchio delle Corti istituisce e regola il funzionamento delle Commissioni di Assessorato, ai sensi dell'art. 33 comma 6 dello Statuto Comunale.

## **ART.2**

Le commissioni svolgono funzioni consultive e propositive nell'ambito dell'iniziativa politica dell'Assessorato competente, al fine di approfondire l'esame dei molti problemi che richiedono alcune specifiche competenze, ricerche, studi e consulenze di esperti.

I loro compiti sono istruttori, preparatori e propositivi e non devono in alcun modo sostituire le funzioni specifiche dell'Assessore, né quelle della Giunta.

## **ART.3**

Le commissioni sono elette dal Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore competente e restano in carica nei limiti del mandato di assessorato.

Ogni commissione è composta da n. 3 membri. L'assessore non ne fa parte ma può comunque intervenire alle sedute della stessa senza diritto di voto.

Possono essere componenti i consiglieri e tutte le persone in possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica di consigliere comunale. La sostituzione dei componenti le commissioni può avvenire a seguito di dimissioni, decesso o revoca dell'incarico da parte dell'assessore.

Ogni modifica della composizione delle commissioni deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

## **ART.4**

Nella sua prima riunione, convocata dall'Assessore di riferimento, la commissione nomina un presidente tra i propri membri. Compiti del presidente sono quelli di convocare, presiedere e rappresentare la commissione presso gli organi del Comune, nonché di coordinarne l'attività, redarre i documenti e presentare i risultati all'Assessore.

Il presidente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto di accedere agli atti amministrativi del Comune al fine di acquisire tutte le informazioni utili alla propria attività.

## **ART.5**

I componenti la commissione non percepiscono compenso ma un gettone di presenza, quantificato dal consiglio, a titolo di rimborso spese.

## **ART. 6**

La Commissione può, per particolari problemi, avvalersi di esperti esterni su proposta del presidente della commissione, la Giunta con proprio atto provvede alla nomina. Può altresì convocare rappresentanti delle organizzazioni presenti sul territorio quando l'argomento in discussione renda necessario un opportuno confronto con le stesse.

## **ART.7**

Le sedute delle commissioni si tengono nella sala consiliare del comune o in altra sede indicata dal Presidente nell'avviso di convocazione e non sono pubbliche.

## **ART.8**

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno due dei componenti.  
La convocazione viene effettuata dal Presidente senza particolari formalità.  
Qualora l'argomento trattato dia luogo a votazione, questa sarà valida con almeno due voti favorevoli.

## **ART. 9**

Il risultato del lavoro della commissione e gli atti relativi devono essere presentati al Sindaco per conoscenza e relazionati solamente all'Assessore di riferimento. L'Assessore a sua discrezione, potrà presentarle all'esame della Giunta, del Consiglio o alla cittadinanza.